

CRITERI E PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA LOCALE DEGLI EVENTI

Il presente documento definisce, in attuazione del D.P.G.R. n.24 del 19/5/2008 art. 9 comma 3, i criteri che la regione e le province, ciascuno per le proprie competenze, adotteranno ai fini della valutazione locale degli eventi e le procedure di raccordo reciproco e con i comuni ai fini dell'applicazione degli strumenti finanziari previsti dal medesimo regolamento.

1 – Valutazione della rilevanza locale

La sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di rilevanza locale dell'evento può essere accertata solo se sono state attuate correttamente le procedure di segnalazione previste dalle disposizioni regionali in materia.

La rilevanza locale dell'evento è dichiarata a seguito dell'accertamento della presenza contemporanea dei seguenti presupposti:

- 1) sussistenza di un evento naturale o connesso con l'attività dell'uomo qualificabile come fattispecie di protezione civile,
- 2) applicabilità degli strumenti finanziari previsti dal Regolamento regionale approvato con DPGR n.24R/2008

Per la valutazione della rilevanza locale si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) sistema delle segnalazioni/monitoraggio eventi trasmessi dai comuni ai sensi delle disposizioni regionali
- b) ulteriore documentazione informativa pervenuta dai comuni o comunque acquisita nell'ambito di appositi contatti con i medesimi.
- c) esiti di sopralluogo tecnico effettuato dagli uffici Provinciali

1.1 - Sussistenza di un evento qualificabile come fattispecie di protezione civile

Gli elementi da verificare sono:

- 1) presenza di un accadimento (frana, allagamento, tromba d'aria ecc.):
 - nuovo (quindi non una criticità preesistente rispetto alla segnalazione, fatti salvi i fenomeni di aggravamento di situazioni preesistenti),
 - straordinario (quindi non ricorrente, quali ad esempio allagamenti urbani per intasamento rete fognaria, caduta di rami e/o tegole per vento forte),
 - non ascrivibile a responsabilità di terzi (quali ad esempio smottamenti o lesioni ad edifici occorsi in corrispondenza di lavori)
- 2) la necessità di immediata attivazione di interventi a salvaguardia della popolazione attraverso il concorso di risorse tecniche, organizzative, operative, con esclusione quindi di quegli accadimenti risolvibili nell'ambito delle ordinarie procedure gestionali del comune;

1.2 Applicabilità degli strumenti finanziari previsti dal Regolamento regionale approvato con DPGR n.24R/2008

La dichiarazione di rilevanza locale non è disciplinata dalla LR n.67/2003, ma nel regolamento regionale 24/2008 ai soli fini di verificare la sussistenza delle condizioni per l'accesso agli strumenti finanziari a ciò predisposti.

Ove si ritenga sussistente la qualificazione di evento di protezione civile richiamata sub punto 1.1, è quindi necessario verificare la possibilità di applicare le linee finanziarie ivi previste che riguardano:

- a) per le spese di soccorso: fondo provinciale – fondo regionale di rotazione con obbligo di restituzione)
- b) per le spese di ripristino: fondo regionale di rotazione con o senza obbligo di restituzione)

A tali fini devono essere presi in considerazione gli interventi per i quali i comuni richiedono il contributo e verificata la relativa tipologia (soccorso o ripristino) alla luce di quanto disciplinato nel DPGR n.R24/2008 e di seguito dettagliatamente riportato.

1.2.1 Rientrano nelle spese di soccorso:

- tutti gli interventi dettagliatamente indicati all'art. 4 comma 1 del Regolamento regionale e in particolare quelli connessi a:
 - a) adozione di provvedimenti di evacuazione della popolazione;
 - b) primo ripristino manufatti posti a difesa di aree antropizzate
 - c) primo ripristino officiosità idraulica
 - d) primo ripristino viabilità di accesso a centri abitati rimasti isolati

- gli interventi richiamati allo stesso art. 4, comma 2 purchè abbiano le caratteristiche di urgenza ed indifferibilità richiamate nello stesso comma e di seguito esplicitate:
 - e) la prima stabilizzazione di dissesti atta a revocare i provvedimenti di evacuazione adottati purchè l'evacuazione riguardi centri abitati (quindi agglomerati di abitazioni di residenza e non singoli edifici) ovvero edifici pubblici per l'esercizio di funzioni essenziali che non possano essere provvisoriamente delocalizzate (quali ad esempio ospedali o edifici che ospitano il complesso degli uffici comunali e non singoli uffici); ove la stabilizzazione sia finalizzata ad evitare l'evacuazione, deve evidentemente trattarsi di intervento di immediata realizzazione e completamento.
 - f) gli interventi di completamento che attengono le opere provvisorie di cui alle precedenti lett. b), c), d) inidonee ad assicurare quantomeno il preesistente livello di sicurezza e che pertanto devono essere realizzati in via urgente e improcrastinabile.

Relativamente agli interventi sulla viabilità, ferma restando la fattispecie di cui alla lett.d) il carattere urgente ed improcrastinabile può considerarsi sussistente ove:

- g) l'interdizione della viabilità sia totale e non vi siano alternative idonee a garantire un effettivo accesso a centro abitati, considerata la lunghezza delle medesime e le

caratteristiche di percorribilità in rapporto alla tipologia di traffico della viabilità interrotta;

- h) l'interdizione della viabilità sia parziale, non vi siano alternative idonee ai sensi della precedente lett.g) e la limitazione non consenta il traffico veicolare pesante in presenza di cantieri lavoro o attività produttive ovvero l'accesso di veicoli pesanti di soccorso in presenza di qualificate condizioni di rischio localizzate nell'area servita dalla viabilità in questione (es presenza di industria a rischio).

In tutte le fattispecie di lavori pubblici considerate dal regolamento costituisce ulteriore elemento di valutazione della ascrivibilità alla categoria delle spese di soccorso il tempo di realizzazione dell'intervento, che deve essere ultimato in tempi compatibili con lo svolgimento della fase di soccorso e di immediato superamento delle criticità più significative; in via generale i tempi sono considerati compatibili ove non superiori a 60 giorni.

1.2.2. Rientrano nelle spese di ripristino:

tutti gli interventi diversi da quelli di cui al punto 1.2.1. I medesimi danno luogo alla dichiarazione di rilevanza locale esclusivamente se i Comuni coinvolti sono qualificabili come economicamente svantaggiati ovvero particolarmente svantaggiati ai sensi dell'art. 2 del regolamento n.R/24; fuori di tali casi infatti gli interventi non possono accedere agli interventi finanziari previsti dal Regolamento regionale.

2.- Dichiarazione della rilevanza locale e copertura finanziaria

Una volta valutata positivamente la rilevanza locale, la dichiarazione può essere effettuata, da parte delle Province, senza ulteriori adempimenti ove l'intervento finanziario possa trovare copertura nel Fondo provinciale ordinario annuale di cui all'art.10, comma 4, lett.a) del regolamento n.R24/2008.

In tutti gli altri casi la dichiarazione è subordinata all'intesa con la Regione, relativamente alla possibilità di:

- a) concessione della quota straordinaria del Fondo medesimo di cui al medesimo comma, lett.b) (per gli interventi di soccorso)
- b) ammissione del comune al Fondo di rotazione con o senza restituzione (per gli interventi di soccorso e ripristino dei comuni economicamente svantaggiati ovvero per gli interventi di ripristino dei comuni particolarmente svantaggiati)

Tutti gli elementi di cui sopra devono risultare dal provvedimento provinciale di dichiarazione della rilevanza locale dell'evento che quindi deve:

- a) dare atto della sussistenza di un evento di protezione civile ai sensi del punto 1.1
- b) definire anche in forma sintetica gli interventi per i quali saranno attivabili gli strumenti finanziari del regolamento Regionale, facendo espresso e specifico riferimento all'articolo e alla lettera del regolamento ove la tipologia dell'intervento è prevista
- c) definire, per ciascun intervento lo strumento finanziario attivabile, dando atto per quelli che presuppongono l'intervento regionale dell'intesa con la Regione.

3. Flussi finanziari

I contributi a favore dei privati dovranno essere impegnati e contestualmente liquidati a favore dei Comuni che provvederanno al relativo utilizzo secondo le modalità previste dal regolamento approvato con DPGR n. 24/2008 ed in particolare all'allegato A.

I contributi a favore dei Comuni e delle Comunità Montane relativi alle spese di soccorso ammissibili saranno di regola impegnati con l'atto che dispone la rilevanza locale dell'evento.

Le liquidazioni avverranno:

- dietro presentazione dei giustificativi della spesa per gli interventi dell'art. 4 comma 1
- con anticipazioni dell'80% della somma ammessa a contributo per gli interventi di cui all'art. 4 comma 2 e il saldo alla presentazione delle fatture per l'importo complessivo dell'intervento.
- ove trattasi di lavori pubblici il saldo è subordinato anche alla presentazione del CRE/collaudato

In tutti i casi sopra richiamati il Comune dovrà presentare la rendicontazione della spesa attraverso l'invio dei mandati quietanzati o autocertificazione contenente gli stessi elementi entro 60 giorni dalla disponibilità delle risorse. La mancata rendicontazione comporta la revoca del contributo e la restituzione di quanto liquidato dalla provincia.